

## Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato Milano/Monza e Brianza

Milano, 09/02/2012

A tutti gli Uffici di Servizio della Provincia di MILANO e MONZA E BRIANZA

Oggetto: Informativa n. 122 – Divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000,00 euro a partire dalla rata di Marzo 2012

L'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che a decorrere dal 7 marzo 2012 gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, devono essere erogati attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, nonché le carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

Con successivo <u>messaggio SPT n. 05 del 04/01/2012</u> sono già state fornite informazioni circa le modalità di applicazione della predetta normativa relativamente al pagamento degli stipendi erogati dalla rata di Marzo 2012.

Preme in questa sede invitare tutti gli Uffici di Servizio a verificare affinchè, **per il personale che riscuote lo stipendio in contanti**, siano effettuate le variazioni conto corrente bancario e/o postale secondo quanto previsto dall'Informativa n. 116 del 07/09/2011 anche per tutte quelle comunicazione che siano già state inviate alla Scrivente e che per un qualunque motivo non siano state ancora applicate.

Tale verifica può essere effettuata **in tempo reale** direttamente dall'applicativo Cedolino Unico.

Si confida nella collaborazione di codesti Uffici di Servizio al fine di evitare all'utenza amministrata la sospensione dell'erogazione dello stipendio.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
F.to Dr. Guido Vitelli

(Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93)